



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 3 APRILE 2017 N.1, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

VISTO il regolamento della Regione Emilia-Romagna n.1 del 3 aprile 2017 nel testo vigente, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n.26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n.192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n.74 del 16/04/2013.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Granarolo dell'Emilia è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'articolo 12 comma 8 del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n.1 dispone che: "in deroga a quanto previsto dal presente articolo, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

adottati".

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza.

Vista la normativa in materia richiamata in premessa.

AUTORIZZA

dalla data odierna, in deroga ed ai sensi dell'art.12 comma 8 del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n.1, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici.

Lì, 12/10/2021

IL SINDACO

RICCI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)